Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Giovedì, 26 marzo 1931 - Anno IX** **Numero 70**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Talo, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova, via degli Archi Ponte** Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Autorizzazione a promuovere la « Mostra internazionale canina » in Roma . . . . Pag. 1394

Autorizzazione a promuovere la Mostra dei disegni della « Casa Minima » in Milano . . . . Pag. 1394

Autorizzazione a promuovere la « Mostra regionale zootecnica » in Macomer . . . . Pag. 1394

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

503. — REGIO DECRETO 19 gennaio 1931, n. 235. **Indennità di trasferimento per le mogli dei funzionari che ritornano in Colonia** . . . . Pag. 1394

504. — REGIO DECRETO 5 febbraio 1931, n. 237. **Disciplina dell'uso delle denominazioni proprie delle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute.** Pag. 1395

505. — REGIO DECRETO-LEGGE 19 febbraio 1931, n. 240. **Disposizioni straordinarie a favore del Consorzio d'irrigazione della Valtidone** . . . . Pag. 1395

506. — REGIO DECRETO 12 marzo 1931, n. 243. **Fusione di due istituti per ciechi di Firenze in un unico ente denominato « Istituto nazionale dei ciechi Vittorio Emanuele II »** . . . . Pag. 1396

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 febbraio 1931. **Norme relative agli esami di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche** . . . . Pag. 1396

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1931. **Autorizzazione alla Società anonima « La Previdente Vita », ad esercitare l'assicurazione sulla vita** . . . . . . Pag. 1400

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1931. **Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa mutua « Società Operaia Triestina » di Trieste per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria di malattia** . . . . Pag. 1400

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1931. **Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino ad istituire alcune filiali** . . . . Pag. 1401

DECRETI PREFETTIZI: **Riduzione di cognomi nella forma italiana** . . . Pag. 1401

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: R. decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 206, concernente il trattamento di quiescenza e previdenziale del personale delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di 1ª categoria, del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, degli Istituti speciali di credito agrario e dei Consorzi che provvedono ad opere di bonifica integrale, in dipendenza del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 . . . . Pag. 1403

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « La Lodola ». Pag. 1404

Ministero delle corporazioni: Approvazione di nomine sindacali. Pag. 1404

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 1404

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per esame a 140 posti di disegnatore e computista nel ruolo del personale di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici . . . . Pag. 1404

Ministero della marina: Concorso ad un posto di chimico nel personale dei chimici della Regia marina . . . Pag. 1406

Ministero degli affari esteri:

Nomina di commissari aggiunti alla Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di cancelliere nell'Amministrazione degli affari esteri . . . . Pag. 1408

Esami per il concorso a 12 posti di cancelliere di 3ª classe di gruppo B, ed elenco degli ammessi . . . . Pag. 1408

Esami per il concorso a 15 posti di cancelliere di 4ª classe di gruppo B, ed elenco degli ammessi . . . . . . Pag. 1408

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Mostra internazionale canina » in Roma.

Con decreto 28 febbraio 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo detto anno al registro n. 2 Finanze, foglio n. 328, l'Azienda del Giardino zoologico del Governatorato di Roma è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra internazionale canina, che avrà luogo a Roma nei giorni 25 e 26 aprile 1931-IX.

(1408)

Autorizzazione a promuovere la Mostra dei disegni della « Casa Minima » in Milano.

Con decreto 2 marzo 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 12 detto al registro n. 2 Finanze, foglio n. 327, il Sindacato regionale fascista architetti di Milano è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra dei disegni della « Casa Minima » che avrà luogo a Milano nel mese di marzo 1931-IX.

(1409)

Autorizzazione a promuovere la « Mostra regionale zootecnica » in Macomer.

Con decreto 26 febbraio 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo detto anno al registro n. 2 Finanze, foglio n. 329, il Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia di Nuoro è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra regionale zootecnica, che avrà luogo a Macomer, nel mese di maggio 1931-IX.

(1410)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **503.**

REGIO DECRETO 19 gennaio 1931, n. **235.**

Indennità di trasferimento per le mogli dei funzionari che ritornano in Colonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, è aggiunto il seguente comma:

« Al funzionario, il quale rientra in Colonia dopo aver contratto matrimonio, compete, secondo le norme dei precedenti comma, il rimborso delle spese di trasferimento per la moglie e quelle pel trasporto della mobilia in Colonia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 94. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 504.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1931, n. 237.

Disciplina dell'uso delle denominazioni proprie delle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
In virtù della facoltà a Noi delegata dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Guardasigilli, Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fuori del campo delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, non possono essere adottate da enti, società, gruppi industriali e commerciali privati le denominazioni « Unione » « Federazione » e simili, in modo da ingenerare possibilità di confusione con le Associazioni suddette.

Art. 2.

Il Tribunale nella cui giurisdizione sono costituite le società, enti, gruppi che abbiano assunto le denominazioni di cui al precedente articolo, su richiesta della Confederazione interessata, previamente autorizzata dal Ministero delle corporazioni, sentite le parti ed il pubblico ministero, ordina, con provvedimento deliberato in Camera di consiglio, le modifiche necessarie ed opportune ad evitare qualsiasi confusione.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli possono applicarsi nei riguardi delle denominazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente provvedimento, soltanto in casi assolutamente eccezionali e di constatati gravi inconvenienti.

In tali casi il Tribunale, nell'adottare i provvedimenti, di cui all'art. 2, assegnerà agli enti interessati un congruo periodo di tempo per uniformarsi agli obblighi loro imposti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 96. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 505.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 febbraio 1931, n. 240.

Disposizioni straordinarie a favore del Consorzio d'irrigazione della Valtidone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, contenente nuove disposizioni per i consorzi e le opere di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario nel Regno;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sistemare la situazione finanziaria del Consorzio di irrigazione della Valtidone, con sede in Piacenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti che, a norma delle vigenti disposizioni sul credito agrario, hanno facoltà di concedere nella regione emiliana mutui per miglioramenti agrari col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, sono autorizzati a concedere al Consorzio di irrigazione della Valtidone, con sede in Piacenza, un mutuo ordinario dell'importo di 25 milioni di lire.

Il mutuo predetto, che avrà la durata di trenta anni, godrà del concorso dello Stato negli interessi nella misura del 2,50 % annuo, da corrispondersi nei modi stabiliti dalle norme che regolano il pagamento del contributo negli interessi sui mutui per miglioramenti agrari.

La spesa relativa farà carico al capitolo 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1930-31 ed ai capitoli corrispondenti degli stati di previsione degli esercizi futuri.

Art. 2.

Sul ricavato del mutuo di cui al precedente articolo sarà provveduto, a cura dello stesso istituto mutuante, ad estin-

guere l'attuale esposizione, per capitale ed interessi, del Consorzio mutuatario verso la Cassa di risparmio di Piacenza.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1931-932 e per la durata di un trentennio è assegnato al Consorzio di irrigazione della Valtidone un contributo annuo straordinario di lire 1.900.000, da corrispondersi in rate semestrali anticipate di L. 950.000 ciascuna.

Sul contributo predetto sarà provveduto al servizio di ammortamento del mutuo di cui all'art. 1, mediante dirett. versamenti da parte dello Stato a favore dell'Istituto mutuante.

La parte del contributo che rimarrà disponibile, dopo effettuati i versamenti predetti, potrà, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, essere impiegata dal Consorzio di irrigazione della Valtidone per garanzia di ulteriori operazioni di finanziamento.

Art. 4.

A partire dall'anno 1932 il Consorzio di irrigazione della Valtidone imposterà nella parte passiva del proprio bilancio apposito capitolo per il versamento all'Erario dello Stato dell'annualità di L. 14.052 per il rimborso dell'anticipazione di L. 500.000, concessa in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2214, nonchè dell'avanzo di amministrazione accertato alla fine di ciascun esercizio.

Di mano in mano che saranno estinti i mutui contratti o da contrarsi dal Consorzio di irrigazione della Valtidone, la quota di rimborso relativa ai mutui stessi dovrà venire mantenuta nel bilancio dell'ente per essere devoluta all'Erario dello Stato fino a totale estinzione dell'anticipazione di L. 15.000.000 ricevuta in forza del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1368, convertito in legge con la legge 21 aprile 1927, n. 724, nonchè delle annualità di contributo straordinario concesso con il presente decreto-legge.

Art. 5.

Per corrispondere l'annualità di contributo di cui al precedente art. 3 è autorizzata l'assegnazione annua straordinaria di L. 1.900.000, da inscrivere ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'esercizio 1931-932 all'esercizio 1960-961.

In dipendenza dell'assegnazione di cui sopra e per il trentennio che avrà termine con l'esercizio finanziario 1960-961, gli stanziamenti di bilancio disposti dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, sono ridotti di L. 500.000.

Art. 6.

Per provvedere alla sistemazione finanziaria dell'ente, in dipendenza di quanto è disposto con il presente decreto-legge, dalla data di entrata in vigore di esso, l'ordinaria amministrazione del Consorzio di irrigazione della Valtidone è sciolta.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sarà provveduto per l'amministrazione straordinaria dell'ente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 99. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 506.

REGIO DECRETO 12 marzo 1931, n. 243.
Fusione di due istituti per ciechi di Firenze in un unico ente denominato « Istituto nazionale dei ciechi Vittorio Emanuele II ».

N. 243. R. decreto 12 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto « Vittorio Emanuele II » per fanciulli ciechi in Firenze, e l'Istituto nazionale per ciechi adulti di detta città, vengono fusi in un unico ente denominato « Istituto nazionale dei ciechi Vittorio Emanuele II », ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1931 - *Anno IX*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 febbraio 1931.
Norme relative agli esami di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul riordinamento del servizio statistico, modificata con il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 (convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238);

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, relativo alla istituzione di speciali scuole di statistica presso le Regie università del Regno (convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 522);

Visto il R. decreto-legge 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento della istruzione superiore;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, contenente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche (convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748);

Di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche sono regolati dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Agli esami di cui al precedente articolo potranno essere ammessi, senza limiti di età, esclusivamente coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea conseguita presso un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali;

b) laurea rilasciata da Facoltà e Scuole universitarie, sempre che siano stati superati gli esami nelle discipline statistiche ed economiche;

c) diploma rilasciato da una delle speciali Scuole statistiche istituite presso le Università, in conformità del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372.

In via transitoria, per gli esami che avranno luogo non oltre il 3 maggio 1933, saranno ammessi a sostenere l'esame stesso anche coloro che, pur non essendo provvisti di alcuno dei titoli elencati nel primo comma del presente articolo, potranno dimostrare, con documenti autentici, di avere prestato servizio per un periodo non inferiore ad un quinquennio, presso uffici statistici di enti statali, parastatali od autarchici.

Saranno equiparati ai veri e propri uffici statistici quegli uffici di enti statali, parastatali ed autarchici, che abbiano, fra le loro attribuzioni ordinarie, anche la raccolta e la elaborazione di materiali statistici o il controllo delle rilevazioni e degli elaborati stessi, quando sia dimostrato che, ad opera o sotto la direzione dell'aspirante all'ammissione all'esame, l'ente, presso cui questi ha prestato per non meno di cinque anni la propria attività, ha effettivamente assolto le sue incombenze in materia statistica.

Art. 3.

Gli esami saranno indetti annualmente in una sessione unica, che ha inizio nel novembre di ciascun anno.

La sessione è indetta con ordinanza del Ministro per l'educazione nazionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Con la stessa ordinanza saranno stabilite le sedi degli esami, e fra queste il candidato avrà facoltà di scelta, ad esclusione di quella presso la quale il candidato stesso abbia seguito i corsi nell'ultimo biennio o vi abbia conseguito la laurea o il diploma costituente il titolo per l'ammissione all'esame di Stato.

Art. 4.

Gli esami, che avranno carattere teorico-pratico, saranno scritti ed orali.

La prova scritta, che dovrà essere proposta dalla Commissione esaminatrice, consisterà nello svolgimento di un argomento tratto da una delle seguenti discipline:

1. Statistica metodologica;
2. Demografia;
3. Statistica economica;
4. Antropometria;
5. Geografia politica ed economica;
6. Biometria;
7. Statistica sociale.

La materia nella quale dovrà scegliersi il tema dovrà essere indicata dal Ministero dell'educazione nazionale, nell'ordinanza che indice la sessione.

L'esame orale consisterà in una serie di interrogazioni, oltre che sulle predette discipline, sulle materie costituenti uno dei seguenti gruppi di studi:

1. Matematico;
2. Storico;
3. Giuridico;
4. Economico;
5. Finanziario;
6. Biologico.

Sarà in facoltà di ciascun esaminando la scelta fra questi sei gruppi.

Il numero massimo delle ore consentite per lo svolgimento del tema scritto sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Le prove orali dovranno svolgersi in un periodo di tempo non inferiore, per ciascuna, a minuti 10 e non superiore a minuti 30.

Art. 5.

Chi aspira ad essere ammesso agli esami deve presentare domanda su carta, munita del prescritto bollo, indirizzata al presidente della Commissione esaminatrice presso l'Università o l'Istituto ove esso intende di sostenere gli esami stessi, indicando:

a) il cognome e il nome dei genitori;

b) il luogo di nascita e il luogo di residenza suo e della famiglia;

c) il gruppo scelto per le prove orali, a mente del terzultimo comma dell'art. 4.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) titolo originale o certificato di laurea o di diploma;

b) documento da cui risulti l'eseguito pagamento all'Erario dello Stato, a mezzo di cartolina-vaglia indirizzata al procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede l'Università o l'Istituto superiore, della tassa di ammissione agli esami (in L. 200), nonchè l'avvenuto versamento alla cassa dell'Università o Istituto superiore presso la quale s'intende sostenere l'esame, di un contributo di L. 100, destinato a rimborso di spese per consumo di materiali, uso di strumenti, fornitura di cancelleria, ecc., conforme al disposto dell'art. 24 del R. decreto 3 luglio 1930, n. 1176;

c) certificato rilasciato dall'Università o Istituto ove il candidato ha conseguito la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia o no sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

I candidati muniti dei titoli di studio di cui all'art. 2, lettera *b*), dovranno presentare anche un certificato da cui risulti che i medesimi hanno superati gli esami nelle discipline statistiche ed economiche.

Qualora per l'ammissione agli esami sia stato esibito, in luogo del titolo accademico, un certificato, non può essere rilasciato il diploma di abilitazione nelle discipline statistiche se non dopo che sia stato esibito il titolo originale.

Art. 6.

La domanda deve essere presentata alla segreteria dell'Università o Istituto entro il termine stabilito dalla ordinanza ministeriale che indice la sessione, ed è valida anche se, per esuberanza di iscritti, il candidato debba sostenere gli esami in altra sede.

Le domande che pervengano oltre il termine sopra indicato non potranno essere accolte.

Art. 7.

La segreteria, accertata la regolarità delle domande e delle relative documentazioni, redigerà l'elenco nominativo dei candidati, e su di esso indicherà se e quante volte ogni candidato abbia eventualmente sostenuto gli esami stessi con esito negativo.

L'elenco sarà consegnato al presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate ogni anno con decreto del Ministro per l'educazione nazionale: ciascuna di esse è composta di sette membri e precisamente di:

quattro professori di ruolo (due dei quali di discipline statistiche o economiche o sociali) di Università del Regno o di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;
un libero docente di scienze statistiche od economiche;
due estranei all'insegnamento, scelti, possibilmente, fra persone esperte, per uffici coperti, in statistica.

Art. 9.

Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici professori di ruolo dell'Università o Istituto che è sede dell'esame di Stato, oppure di altra Università od Istituto.

Quando non sia possibile costituire una Commissione col numero dei professori di ruolo prescritto dall'articolo precedente, possono, in loro vece, essere chiamati professori incaricati o liberi docenti, purchè il numero dei professori di ruolo costituisca la maggioranza prescritta dall'art. 59 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 10.

Per ogni Commissione esaminatrice è nominato un numero di supplenti pari almeno ad un quinto del numero dei membri effettivi. In ogni caso dovrà essere nominato un supplente per ciascuna categoria di commissari.

Art. 11.

I professori ufficiali ed i liberi docenti, che debbono far parte di ciascuna Commissione, sono nominati dal Ministro per l'educazione nazionale, su designazione del Comitato esecutivo della I Sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Per l'eventuale sostituzione, nei casi d'impedimento, il Ministro provvede direttamente senz'uopo di ulteriori designazioni.

Le persone estranee all'insegnamente universitario sono scelte dal Ministro, su terne propostegli dal presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 12.

Col decreto di costituzione delle Commissioni il Ministro nomina il presidente della Commissione stessa e la persona che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Nella prima adunanza di ciascuna Commissione il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di segretario relatore.

Art. 13.

Per la validità di qualsiasi adunanza delle Commissioni è richiesta la presenza di non meno di tre quarti dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per tutte le adunanze deve redigersi processo verbale, a firma del presidente e del segretario.

Art. 14.

La segreteria delle Università o degli Istituti presso i quali si tenga l'esame di Stato, funziona quale ufficio di segreteria della Commissione, alla diretta dipendenza del presidente della Commissione stessa.

Art. 15.

Ai componenti le Commissioni è corrisposto un compenso per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori della Commissione stessa di L. 25, se si tratta di persone appartenenti ad Amministrazioni statali, e di L. 50 se si tratta di estranei alle Amministrazioni stesse.

Oltre a tale compenso, sono corrisposte ai componenti che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese a norma dell'articolo 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 16.

Il giorno in cui deve svolgersi la prova sul tema preparato dalla Commissione esaminatrice è stabilito coll'ordinanza di cui all'art. 3 del presente decreto e sarà identico per tutte le sedi.

I giorni e le ore in cui debbono svolgersi le prove orali sono fissati dal presidente della Commissione esaminatrice e sono resi noti mediante avviso affisso all'albo dell'Università od Istituto, sede dell'esame.

Art. 17.

Prima di ciascuna prova di esame i candidati debbono dimostrare la loro identità personale mediante presentazione o della tessera universitaria, o del libretto ferroviario, qualora siano in servizio dello Stato, o della loro fotografia, in data recente, autenticata dal podestà e legalizzata dall'autorità prefettizia.

Art. 18.

I candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Università o Istituto, munita del bollo d'ufficio e della firma del presidente della Commissione.

Art. 19.

I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati insieme con le minute, agli incaricati dell'assistenza, che vi appongono la loro firma e l'indicazione dell'ora della consegna.

I candidati non possono comunicare fra loro nè con estranei. È escluso dall'esame chi contravviene ad alcuna di queste disposizioni o di quelle altre che venissero date per assicurare la sincerità dell'esame stesso.

L'assistenza durante la prova scritta è dal presidente di ciascuna Commissione affidata, per turno, ai componenti la Commissione medesima in numero sufficiente a garantire una efficace vigilanza.

Art. 20.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la prova dell'esame scritto; il candidato ottiene l'idoneità, quando abbia conseguito almeno sei decimi sul numero totale dei voti.

Art. 21.

La Commissione esaminatrice, compiuta la revisione dei lavori scritti, delibera prima sulla sufficienza, ed assegna poi il voto ai candidati che abbiano raggiunto l'idoneità.

Di questi viene redatto un elenco che sarà affisso all'albo universitario.

Coloro che non abbiano riportato la sufficienza nella prova scritta, non saranno ammessi alla prova orale.

Art. 22.

Per le prove orali è consentito un solo appello.

Il candidato che, senza giustificato motivo, non si sia presentato al suo turno, perde il diritto all'esame e non ha diritto al rimborso della tassa pagata.

Art. 23.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

Art. 24.

Sulle prove orali la Commissione si pronuncia appena compiute le prove stesse, giudicando prima dell'idoneità ed assegnando poi i voti di merito.

Art. 25.

Ogni Commissione riassume, al termine dei suoi lavori, l'esito delle singole prove ed assegna il voto complessivo risultante dalla somma dei voti riportati da ciascun candidato.

Art. 26.

Compiute le operazioni, i presidenti delle Commissioni:

a) dispongono l'affissione all'albo dell'Università o Istituto degli elenchi di coloro che hanno superato gli esami: detti elenchi debbono contenere i voti di ciascuna prova ed il voto complessivo;

b) curano che un elenco analogo, firmato da tutti i commissari e contenente le stesse indicazioni, sia inviato al Ministero dell'educazione nazionale ed all'Istituto centrale di statistica;

c) curano altresì che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università od Istituti che hanno loro rilasciato le lauree od i diplomi, affinchè ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ognuno di essi;

d) curano che sia data comunicazione all'Istituto centrale di statistica dell'esito favorevole o sfavorevole degli esami sostenuti da quei candidati che ad essi sono stati ammessi in virtù della disposizione transitoria contenuta nel penultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 27.

I presidenti delle Commissioni dispongono quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esame.

Essi, in caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente decreto, ordinano, sotto la loro responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame, riferendone immediatamente al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 28.

Il Ministro per l'educazione nazionale, su proposta dei presidenti delle Commissioni esaminatrici, o di propria iniziativa, dispone l'annullamento degli esami dei candidati ammessi contro le disposizioni del presente decreto, e, in generale, quando si riscontri che si sono verificati casi di dolo o di errore.

Il Ministero può, in ogni tempo, annullare gli esami che risultino con frode superati o che, comunque, siano stati illegalmente sostenuti, e revocare i diplomi di abilitazione.

Art. 29.

Il candidato che non abbia conseguito l'idoneità può ripetere l'esame nell'anno immediatamente successivo: ove egli neppure la seconda volta consegua l'idoneità, potrà ripeterlo solamente dopo trascorsi due anni dall'ultimo esame sostenuto.

Tale norma si applica anche successivamente, qualora l'esito delle prove precedenti sia stato sfavorevole.

Nei casi di cui ai comma precedenti, valgono, per quello che riguarda le sedi di esame, le disposizioni contenute nell'art. 3 del presente decreto.

Art. 30.

Le tasse di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche, nonchè il contributo del quale è parola nella lettera *b*) dell'art. 5 del presente decreto dovranno essere nuovamente pagate tutte le volte in cui un candidato, rimasto soccombente in esami precedenti, si ripresenti.

Non è consentita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo.

Non sono tenuti invece al pagamento della tassa di ammissione i candidati che si trovino nelle condizioni prescritte dalle leggi 14 giugno 1928, n. 1312, 2 luglio 1929, n. 1182, e 2 luglio 1929, n. 1183.

Art. 31.

La segreteria dell'Università o Istituto sede di esame provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero dell'educazione nazionale di un elenco firmato dal presidente della Commissione e dal capo della segreteria contenente le esatte generalità di tutti coloro che hanno superato l'esame, con la indicazione della paternità, della data e luogo di nascita (Comune e Provincia).

In base a tale elenco il Ministero cura la redazione dei diplomi che, muniti della firma del Ministro e del bollo a secco del Ministero stesso, sono poi trasmessi alle rispettive segreterie per la consegna agli interessati.

Il detto elenco viene inoltre pubblicato a cura del Ministero nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 32.

Nella segreteria di ogni Università od Istituto sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali e tutti gli atti delle Commissioni esaminatrici.

Art. 33.

Non è consentito rilasciare duplicati di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale, salvo che il titolare non abbia mai ricevuto, e non per sua colpa, l'originale.

In questo caso, come negli altri casi di smarrimento, il Ministero dell'educazione nazionale, in accordo con quelli dell'interno e della giustizia e gli affari di culto, adotterà le cautele necessarie ad evitare un eventuale uso fraudolento del diploma.

Possono invece essere rilasciati certificati di conseguito diploma.

Art. 34.

I candidati ammissibili transitoriamente all'esame di Stato ai sensi del penultimo comma dell'art. 2 del presente decreto, dovranno sostenere le prove in una sede diversa da quella della città capoluogo della Provincia nella giurisdizione territoriale della quale essi abbiano durante l'ultimo biennio prestato la loro opera presso uffici statali, parastatali, autarchici.

Essi, in sostituzione della laurea, o del diploma di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del precitato art. 2, allegheranno alla domanda un documento rilasciato dall'Istituto centrale di statistica, alla cui esclusiva competenza è demandato di giudicare inappellabilmente se l'aspirante si trovi nelle condizioni

di potere, in virtù della disposizione transitoria in parola, essere ammesso a sostenere l'esame di Stato.

Nello stesso documento sarà altresì dichiarato se e quante volte l'aspirante abbia in precedenza sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche. Tale dichiarazione sostituirà il certificato indicato alla lettera c) dell'art. 5 del presente decreto.

I candidati, ammessi agli esami in virtù della disposizione transitoria, che siano riprovati, non potranno ripresentarsi nelle sessioni di esami che avranno luogo dopo il 3 maggio 1933.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 344.

(1399)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1931.

Autorizzazione alla Società anonima « La Previdente Vita », ad esercitare l'assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazione sulla vita « La Previdente Vita », capitale sociale di lire 10.000.000 per metà versato, sede in Milano, diretta ed ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana;

Considerato che la Società ha provveduto al deposito presso la Regia tesoreria provinciale di Milano di titoli pubblici e fondiari per un valore effettivo di 2.000.000 di lire;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, le tariffe dei premi lordi, nonchè le relative condizioni generali di polizza per le varie specie di contratti, ed il piano di riassicurazione dei rischi;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia italiana di assicurazione sulla vita « La Previdente Vita » con sede in Milano e capitale sociale di L. 10.000.000, versato L. 5.000.000, è autorizzata ad esercitare nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nel regolamento che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe e le relative condizioni di polizza, proposte dalla predetta Società:

a) Tariffa I, relativa all'assicurazione, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

b) Tariffa II, relativa all'assicurazione, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

c) Tariffa III, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene in un determinato periodo di tempo;

d) Tariffa IV, relativa all'assicurazione dotale, a premio annuo, di un capitale pagabile al beneficiario se è in vita ad un'epoca prestabilita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del beneficiario;

e) Tariffa V, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza;

f) Tariffa VI, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza;

g) Tariffa VII, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o non l'assicurato;

h) Tariffa VIII, relativa all'assicurazione doppia mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o, immediatamente, ed in misura ridotta, in caso di premorienza;

i) Tariffa IX, relativa all'assicurazione simultanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia differita, d'importo pari al premio, pagabile a partire da un'epoca prestabilita;

l) Tariffa X, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata in vita dell'assicurato;

m) Tariffa XI, relativa all'assicurazione, senza contro assicurazione, a premio annuo, di un capitale differito pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita;

n) Tariffa XII, relativa all'assicurazione con contro assicurazione, a premio annuo, di un capitale differito pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, con la condizione della restituzione dei premi versati in caso di premorienza dell'assicurato;

o) Tariffa XIII, relativa all'assicurazione mista collettiva a favore degli impiegati dipendenti da una stessa ditta, di indennità previste dalla legge sull'impiego privato.

Roma, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(1378)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1931.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa mutua « Società Operaia Triestina » di Trieste per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria di malattia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il decreto Ministeriale 30 giugno 1926 col quale la Cassa mutua di malattia « Società Operaia Triestina » con sede in Trieste, venne autorizzata a gestire l'assicurazione

obbligatoria contro le malattie a sensi e per gli effetti dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146;

Considerato che le Cassa mutua di cui sopra ha dimostrato di non possedere una conveniente organizzazione, tale da consentirle di seguitare ulteriormente ad esercitare l'assicurazione obbligatoria di malattia;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 528;

Decreta:

L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione obbligatoria di malattia concessa a sensi e per gli effetti dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, alla Cassa mutua « Società Operaia Triestina » con sede in Trieste con decreto Ministeriale 30 giugno 1926, è revocata.

Il prefetto di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(1377)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1931.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino ad istituire alcune filiali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduta la domanda della Cassa di risparmio di Torino per essere autorizzata ad istituire una filiale in ciascuno dei comuni di Brusasco, Cavagnolo e Viù;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Torino è autorizzata ad aprire una propria filiale in ciascuno dei comuni di Brusasco, Cavagnolo e Viù.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(1379)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 309 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debegliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Debegliuch Caterina vedova di Giovanni, figlia del fu Martino Ive e della fu Crismanich Eufemia, nata a Canfanaro il 28 agosto 1865, e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Canfanaro: Anna-Eufemia, il 1° luglio 1902; Vincenzo-Simeone, il 20 gennaio 1905; Eufemia-Maria, il 21 marzo 1908; Michele-Martino, il 21 settembre 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(689)

N. 308 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Divissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Divissich Giovanni, figlio del fu Gregorio e della fu Orsola Detoffi, nato a Sissano (Pola) il 18 luglio 1887, e abitante a Sissano 155, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Divissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pasqua Gladresco fu Giovanni e fu Caterina Radessich, nata a Sissano il 13 aprile 1892.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(690)

N. 306 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Divissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Divissich Giuseppe, figlio del fu Gregorio e della fu Orsola Detoffi, nato a Sissano (Pola) 18 marzo 1892 e abitante a Sissano n. 190, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Divissi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(691)

N. 281 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Duimovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duimovich Gregorio, figlio del fu Gregorio e della fu Andreana Coglievina, nato a Cherso l'8 dicembre 1863 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doimi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Missinich Maria fu Francesco e fu Antonia Filipas, nata a Cherso il 10 settembre 1868; ed ai figli nati a Cherso: Gregorio, il 27 luglio 1891; Francesco, il 29 luglio 1894; Antonia, nata a Cherso il 1° luglio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(692)

N. 304 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Daicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata.

Decreta:

Il cognome del sig. Daicich Giovanni, figlio del fu Simone e di Anna Serblin, nato a San Pietro in Selve il 22 febbraio 1880, e abitante a Pola, Monte Paradiso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Daici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lovrinovich Maria fu Martino e di Anna Runco, nata a Gallignana il 27 febbraio 1885; ed ai figli nati a Pola: Giovanni, il 22 aprile 1910; Valeria, il 15 gennaio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(693)

N. 236 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Druzetich » (Drusetich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Druzetic (Drusetich) Lucia, figlia del fu Giorgio e della fu Tesak (Tesach) Maria, nata a Gallignana il 24 novembre 1878 e abitante a Battugg 229 (Pisino) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli illegittimi nati a Gallignana: Francesco, il 17 aprile 1913; Maria, il 25 maggio 1922; Albina, il 20 maggio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(694)

N. 283 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Duimovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duimovich Francesco, figlio del fu Gregorio e della fu Coglievina Andreana, nato a Cherso il 30 marzo 1867 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doimi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Negovetich Caterina fu Francesco e fu Glavanich Caterina, nata a Cherso il 22 gennaio 1869.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(695)

N. 224 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dorcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Dorcich Antonia, figlia del fu Giovanni e della fu Ghersettich Maria, nata a Pisino il 24 maggio 1851, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dorci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(696)

N. 244 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drusetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drusetich Biagio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Drusetich, nato a Gallignana il 18 gennaio 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drosetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sterzaico Francesca fu Giovanni e fu Mattea Gasprotich, nata a Pedena il 25 aprile 1870; ed al figlio Giovanni, nato a Gallignana il 23 febbraio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(698)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 19 marzo 1931, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 206, concernente il trattamento di quiescenza e previdenziale del personale delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di 1ª categoria, del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, degli Istituti speciali di credito agrario e dei Consorzi che provvedono ad opere di bonifica integrale, in dipendenza del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

(1411)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « La Lodola ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 1° ottobre 1929-VII, n. 148, il sig. Miranceli Umberto fu Antonio è autorizzato a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « La Lodola » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Ponticino, frazione del comune di Laterina (Arezzo), di cui il Miranceli è concessionario.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie da due litri, un litro, e mezzo litro, della forma e colore comunemente in uso per le acque minerali, chiuse con sughero e capsula di stagnola assicurata con collarino di carta tricolore munito della firma del proprietario. Per la vendita nel Comune ed in quelli limitrofi saranno anche adoperati fiaschi nuovi, detti mezzi pesi, chiusi con tappo di sughero.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delimitate da un bordo verde e divise nel senso dell'altezza in tre spazi dei quali i due esterni uguali fra di loro. Nello spazio di destra sono inserite in quattro lingue le proprietà igieniche e terapeutiche dell'acqua, in quello di sinistra i risultati delle analisi chimica e batteriologica. Gli spazi suddetti sono a fondo giallo con caratteri neri e rossi. La parte centrale è a sua volta divisa in due sezioni. Nella sezione superiore è delimitato uno spazio semicircolare a fondo bianco sul quale, a disegno nero, è tracciato un paesaggio costituito a sinistra da rocce dalle quali sgorga una sorgente, e a destra da una pianura con sfondo di montagne; nel mezzo, in primo piano, un'allodola portante nel becco un nastro con la scritta « Salus suprema lex est ».

A cornice dello spazio semicircolare, vi è una stricia color grigio listata all'interno di verde ed all'esterno di giallo con la scritta a caratteri turchini « Acqua minerale da tavola »; agli angoli di detta cornice, su fondo rosso, sono riportate delle medaglie rappresentanti le onorificenze assegnate all'acqua.

Il segmento inferiore dello spazio centrale è costituito da una specie di targa con la superficie superiore convessa e con base più larga, che si continua anche sui due rettangoli laterali coprendoli con una striscia alta circa mm. 22. Tale targa ha il fondo costituito da una sottilissima e fittissima quadrettatura a righe gialle e celesti che dà al fondo una tinta grigia uniforme. Su di essa nella parte centrale è scritto dall'alto in basso « Premiata sorgente » (caratteri turchini), « La Lodola » (caratteri rossi alti mm. 18), « Gassosa naturale digestiva » (caratteri neri), « presso Ponticino, comune di Laterina (provincia di Arezzo) » (carattere turchino), « Deliziosissima acqua da tavola » (caratteri rossi), e infine gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita (caratteri neri). Sulla striscia di sinistra è riportato il nome e l'indirizzo del proprietario ed a destra le scritte: « Tappi e bottiglie sterilizzate » (caratteri rossi). « È consigliata da celebrità mediche e dai più illustri clinici » (caratteri neri). Infine nel centro dell'etichetta, subito al disotto dell'allodola, vi è una formella quadrata con impressa una maschera che versa acqua in una conchiglia situata a piombo di essa, sul fondo inferiore dell'etichetta.

Per i fiaschi vengono utilizzate etichette semicircolari (diametro mm. 108) di color giallo con al centro una allodola bianca, con convessità in basso e col bordo inferiore frastagliato. Su tali etichette, oltre il nome della sorgente e il luogo di origine sono stampati i risultati delle analisi chimica e batteriologica e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme agli esemplari allegati.

(1387)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 13 marzo 1931-IX sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

On. Giovanni Banelli a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Trieste.

Cav. Ludovico Merlo a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Aosta.

Sig. Pietro Angelini a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Ascoli Piceno.

(1368)

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 14 marzo 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Bacci Battista a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Lucca.

Sig. Atti Antonio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Bologna.

Sig. Celani Luigi a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Ascoli Piceno.

Sig. Pollini Pietro a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Pavia.

(1385)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 64.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 marzo 1931 - Anno IX

Francia	74.69	Oro	368.30
Svizzera	367.36	Belgrado	33.55
Londra	92.758	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.657	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	205.04	Norvegia	5.105
Belgio	2.66	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.554	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.30
Peso Argentino Oro	15.135	Rendita 3.50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	6.622	Rendita 3 % lordo	43.675
New York	19.088	Consolidato 5 %	82.35
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3.50 %	80.05

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esame a 140 posti di disegnatore e computista nel ruolo del personale di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 140 posti di disegnatore e computista nel ruolo del personale di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:

1° gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno

dei diplomi indicati nel successivo articolo 3, o altrimenti abbiano esercitato, almeno per un anno alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C*, ed inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° coloro che alla data del 18 dicembre 1930 si trovino in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto, ed appartengano, alla stessa data, a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

3° il personale che, alla data del 18 dicembre 1930, si trovi in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto e che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le mansioni proprie del personale di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici.

Potranno essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino, almeno dal 18 dicembre 1928, attribuzioni proprie del personale sopraindicato ed inoltre siano dal Consiglio d'amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere presentata all'Ufficio presso il quale il candidato presta servizio non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà contenere la indicazione se l'aspirante intende conseguire la qualifica di disegnatore o quella di computista.

I capi degli uffici cureranno il sollecito invio delle domande al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici), dopo di aver apposta su ciascuna di esse la data di presentazione.

A corredo della domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, e la sua abituale residenza;

4° estratto completo del casellario giudiziale, da rilasciarsi dal competente ufficio;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex-combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

8° fotografia colla firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

9° originale o copia autentica di diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, ai termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi.

Il personale straordinario che abbia diritto a prender parte al concorso sia o non provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà unire all'istanza un certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e l'estratto del casellario giudiziale, dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano agenti subalterni di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 7 e 9, e copia dello stato matricolare.

Sono dispensati dal produrre la copia dello stato matricolare gli agenti subalterni dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale. Tanto questa che le prime avranno luogo in base al programma annesso al presente decreto, ma, mentre quella orale avrà luogo in Roma, quelle scritte si svolgeranno in quelle fra le sedi previste dall'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che saranno fissate con successivo decreto, col quale saranno anche stabiliti i giorni relativi.

I candidati riceveranno in tempo utile le comunicazioni necessarie.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 33 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni e le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 8.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria,

sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Salvo il disposto dell'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, numero 1733, i vincitori del concorso saranno assunti in esperimento ed otterranno la nomina al grado di disegnatori o computisti nel ruolo del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici, dopo il necessario periodo di prova. Essi avranno l'obbligo di assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:
1. Componimento italiano.

Parte seconda:
1. Problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto o contabilità per gli aspiranti alla qualifica di computista; disegno topografico e architettonico per gli aspiranti alla qualifica di disegnatore.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli Archivi.
3. Carta del lavoro.
4. Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea ed elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, 11 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1391)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso ad un posto di chimico nel personale dei chimici della Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visti i decreti Ministeriali 1° marzo e 14 maggio 1923, nn. 3075 e 74, con i quali venne indetto un concorso per due posti di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali;
Considerato che dei due posti messi a concorso uno soltanto fu coperto;
Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1862, che porta modifiche al ruolo organico del personale dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, con il quale vengono date norme transitorie per i passaggi a categorie superiori e a sistemazioni in ruolo del personale avventizio in servizio nelle Amministrazioni dello Stato:

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame e per titoli ad un posto di chimico (grado 9°, gruppo *A*) nel personale dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali, con l'annuo stipendio di lire 14.400 oltre il supplemento di servizio attivo di annue L. 3000 salva la riduzione del 12 per cento stabilita dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai dipendenti statali dei ruoli considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano al gruppo immediatamente inferiore a quello pel quale il presente concorso si effettua e al personale che prestò ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 presso le Amministrazioni statali in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altro, non di ruolo comunque denominato escluso quello di salariato e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito, e che possegga inoltre la laurea in chimica o in chimica farmacia ovvero quella di ingegnere chimico o ingegnere industriale.

Per detto personale, a' termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1733, si prescinde dal limite di età massimo.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo da L. 5, stese di pugno degli aspiranti e da essi sottoscritte, con l'indicazione del loro domicilio, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª) per il tramite dell'Amministrazione alla quale i candidati appartengono, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° copia integrale dell'atto di nascita debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante legalizzato dal Prefetto;

3° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato legalizzato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dall'ufficio sanitario provinciale o comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli invalidi di guerra il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendono idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato dell'esito definitivo di leva;

7° diploma originale di laurea in chimica o in chimica farmacia ovvero diploma originale di ingegnere chimico o di ingegnere industriale;

8° certificato dal quale risulti che il concorrente ha sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione;

9° certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea;

10° certificato comprovante la conoscenza dell'inglese o del tedesco oltre il francese;

11° tutti i titoli che il candidato riterrà di produrre per certificare la propria idoneità ed abilità all'esercizio della professione di chimico e la eventuale qualità di combattente;

12° fotografia di data recente dell'aspirante autenticata e legalizzata.

Gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Le domande dovranno inoltre contenere la dichiarazione esplicita di essere disposto ad accettare in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Art. 4.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso può, con decreto non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni di chimico verrà inoltre constatata mediante visita medica inappellabile passata da ufficiali medici della Regia marina. Da tale visita medica sono esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali saranno sottoposti a visita sanitaria del collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo a La Spezia e incominceranno nel giorno che verrà stabilito dal Ministero. I candidati saranno a suo tempo avvisati del giorno e dell'ora in cui dovranno trovarsi a La Spezia per essere sottoposti alla visita medica di cui all'art. 5 e indi iniziare le prove di esame, che si svolgeranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

un capitano di vascello, presidente;

due professori universitari o di politecnico in chimica, membri;

due funzionari del ruolo dei chimici delle Direzioni armi e armamenti navali, membri.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Per la procedura degli esami nella parte non considerata dal presente decreto si osserveranno le norme contenute negli articoli da 35 a 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esami la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di dover presentare per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione in chimica.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 5 che contribuirà a formare il punto medio finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

A ciascuna delle prove saranno attribuiti 20 punti.

Per essere dichiarato idoneo, il candidato dovrà ottenere almeno 10 punti in ciascuna prova, cui è inoltre attribuito il coefficiente indicato nel programma annesso al presente decreto.

Ciò posto, la votazione per la classifica dei candidati ha luogo nel modo seguente. Il punto medio di ciascuna prova è costituito dalla somma dei punti divisi pel numero degli esaminatori. La media così ottenuta in ciascuna delle prove si moltiplica per il relativo coefficiente, più sopra citato, e il totale della somma dei prodotti, più il punto conseguito per titoli, di cui al precedente articolo, diviso per il numero delle prove, dà il punto medio finale.

La graduatoria dei candidati è determinata in base a quest'ultimo risultato.

Per la nomina sarà riservato il disposto dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, in base al quale il presente concorso è bandito.

Art. 10.

Salvo il disposto dell'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, numero 1733, i vincitori del concorso saranno, con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito dalle tabelle in vigore.

Qualora allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 704 lorde, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Russo.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a chimico nel ruolo dei chimici, per le Direzioni delle armi ed armamenti navali.

I.

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 10 consecutive (compreso quello per la relazione scritta).

II.

Analisi quantitativa comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3).

Tempo concesso: 3 giornate di 10 ore consecutive ciascuna (compreso quello per la relazione scritta).

III.

Svolgimento scritto di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 3).

Tempo concesso: n. 8 ore consecutive.

1. Idrogeno - Ossigeno - Preparazione ed impieghi industriali.
2. Cloro - Acido cloridrico - Ipocloriti, clorati e perclorati.
3. Solfo - Acido solforico - Oleum.
4. Acido nitrico e nitrati - Cenni sulla fabbricazione ed analisi della polvere nera.
5. Ammoniaca e sali di ammonio più in uso.
6. Carbonio - Sue varietà più in uso come combustibili - Saggi analitici più importanti - Impieghi industriali.
7. Potassio e sodio - Loro idrati, carbonati e cloruri.
8. Zinco e rame - Leghe e sali più importanti.
9. Piombo, stagno ed antimonio - Leghe e composti più importanti.
10. Alluminio e suoi composti più importanti.
11. Ferro - Ghisa - Acciai e leghe ferro-metalliche - Cenni sulla analisi chimica e micrografica degli acciai.
12. Petrolio - Benzina - Olii lubrificanti minerali - Vasellina e paraffina - Cenni sulle proprietà e sull'analisi dei lubrificanti in genere.
13. Olii e grassi - Loro principali caratteristiche - Analisi - Cenni sugli olii di lino, di oliva e di zampa di bue - Cenni sulla glicerina, sui saponi e relativa preparazione industriale.
14. Nitroglicerina - Nitrocellulosa - Cenni sulle dinamiti e sulle polveri infumi.
15. Benzolo - Toluolo - Fenolo - Nitroderivanti più importanti.
16. Vernici - Pitture ad olio comuni ed a smalto - Cenni sulle resine importanti e sull'essenza di trementina e relativi surrogati. Colori minerari più importanti in uso nell'industria delle pitture.

IV.

Prova scrita di traduzione in italiano di qualche brano di chimica tecnologica dal francese nonchè dal tedesco oppure dall'inglese, a scelta dell'aspirante (coefficiente 2).

V.

Prova orale consistente in una discussione sulle prove pratiche e scritte suindicate.

La Commissione esaminatrice preparerà tanti temi d'analisi per quanti saranno i candidati che si presenteranno alle singole prove.

Ciascun candidato estrarrà a sorte il tema da doversi svolgere.

Per la prova scritta il tema sarà comune a tutti i candidati.

Soltanto durante le prove pratiche sarà ammessa la consultazione di quei trattati che la Commissione crederà di consentire.

E' assolutamente vietato l'uso di manoscritti.

p. *Il Ministro*: Russo.

(1393)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina di commissari aggiunti alla Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di cancelliere nell'Amministrazione degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1931-IX, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di cancelliere di 3ª e di 4ª classe (gruppo *B*) dell'Amministrazione degli affari esteri;

Determina:

Alla Commissione anzidetta sono aggiunti come esaminatori speciali, i signori:

Cav. uff. Edoardo Pervan, Regio console di 1ª classe, per le lingue tedesca, portoghese, serbo-croata e cecoslovacca;

Comandante don Fabrizio dei principi Ruspoli, per la lingua inglese;

Prof. Bruno Ducati, incaricato di istituzioni islamiche ed etnografia delle colonie presso la Regia università di Perugia, per le lingue spagnola, araba, turca e greca moderna.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Fani.

(1412)

Esami per il concorso a 12 posti di cancelliere di 3ª classe di gruppo B, ed elenco degli ammessi.

Al concorso a 12 posti di cancelliere di 3ª classe (grado 9° - gruppo *B*) di cui ai decreti 6 e 26 settembre 1930-VIII (pubblicati unitamente nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1930-VIII, n. 238), sono ammessi i seguenti candidati:

Agosteo Umberto, Balit Gabriele, Bardigotta Giuseppe, Baroni Alfredo, Bertuzzi Alessandro, Blais Manlio, Cammarana Biagio, Cardella Salvatore, Cuneo Giovanni, Dainotto Romolo, David Giuseppe, De Grossi Giuseppe, D'Elia Luigi, Di Girolamo Vincenzo, Flori Giovanni, Granata Crisanto, Guzzi Ercole, Liverani Andrea, Marucci Giovanni, Pellicano Raffaele, Pinelli Rizzuto Antonino, Pisani Pietro, Sallustio Vincenzo, Salvati Settimio, Sciarra Domenico, Serra Francesco, Tedeschi Gaetano, Tedoldi Alessandro, Zaruba Augusto.

Gli esami avranno inizio il giorno 15 aprile p. v. alle ore 14 precise presso le sedi indicate a fianco di ciascun candidato o gruppo di candidati come appresso: signori Agosteo, Baroni, Blais, Cardella, Cuneo, Dainotto, D'Elia, Flori, Pellicano, Granata, Pinelli Rizzuto, Pisani, Salvati, Sciarra e Serra: Regio Ministero degli affari esteri, sede di via Boncompagni n. 30, Roma; signor De Grossi: Regia ambasciata in Londra; signor Tedeschi: Regio consolato generale in Tunisi; signor Tedoldi: Regia ambasciata in Parigi; signor Balit: Regio consolato in Aleppo; signor Bardigotta: Regia legazione in Berna; signor Bertuzzi: Regio consolato generale in Smirne; signor Cammarana: Regio consolato generale in Algeri; signor David: Regio consolato generale in Spalato; signor Di Girolamo: Regia ambasciata in Washington; signor Guzzi: Regio consolato generale in Nizza; signor Liverani: Regio consolato generale in Gianina; signor Marucci: Regio consolato generale in Colonia; signor Sallustio: Regio consolato Porto Said; signor Zaruba: Regio consolato generale in Vienna.

(1413)

Esami per il concorso a 15 posti di cancelliere di 4ª classe di gruppo B, ed elenco degli ammessi.

Al concorso a 15 posti di cancelliere di 4ª classe grado 10°, gruppo *B*), di cui ai decreti 6 e 26 settembre 1930-VIII (pubblicati unitamente nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1930-VIII, n. 238), sono ammessi i seguenti candidati: Angelici Ruggero, Aparo Biagio, Balis Crema Luigi, Bancalà Orlando, Calapso Pompeo, Carola Eraldo, Chiapparin Ignazio, Clerici Giovanni, Cordero di Montezemolo Giulio, Cornacchione Manfredo, De Juliis Giuseppe, De Toledo Salvatore, Di Franco Oscarre, Dimichino Domenico, Fiorilla Giuseppe, Fontana Piero, Freda Giuseppe, Giardina Gaetano, Grassi Paolo, Gulinelli Gaetano, Lamanna Giovanni, Marabelli Silvio, Marasco Francesco, Marchesini Libero, Marsoni Vittorio, Matteucci Pietro, Mattioli Mario, Mauro Mario, Melano Mario, Morcos Giorgio, Morolli Luigi, Muran Umberto, Palmieri Adolfo, Ponti Carlo, Ragosta Salvatore, Rosa Amerigo, Rossi Mario, Salvaggi Augusto, Sciucair Sciucri, Solimena Michele, Venezia Ernesto, Vignetti Attilio, Zaruba Augusto, Zecca Ernesto.

Gli esami avranno inizio il giorno 20 aprile p. v., alle ore 14 precise, presso le sedi indicate a fianco di ciascun candidato o gruppo di candidati come appresso: signori Angelici, Balis Crema, Calapso, Carola, Cordero di Montezemolo, De Juliis, Dimichino, Giardina, Gulinelli, Lamanna, Marasco, Mattioli, Mauro, Morolli, Muran, Palmieri, Ponti, Ragosta, Rossi, Salvaggi e Solimena: Regio Ministero affari esteri, sede di via Boncompagni, n. 30, Roma; signor Bancalà: Regio consolato generale in Marsiglia; signor Cornacchione: Regia ambasciata in Buenos Aires; signori Freda e Rosa: Regia legazione in Belgrado; signori Grassi e Clerici: Regia legazione in Berna; signor Vignetti: Regia ambasciata Madrid; signori Fiorilla e Aparo: Regio consolato generale in Tunisi; signor Chiapparin: Regia ambasciata in Parigi; signor De Toledo: Regio consolato generale in Costantinopoli; signor Di Franco: Regia legazione in Budapest; signor Fontana: Regio consolato generale in Rabat; signor Marabelli: Regio consolato generale in Smirne; signor Marchesini: Regia legazione in Aja; signor Matteucci: Regia legazione in Praga; signor Marsoni: Regio consolato in Tiflis; signor Melano: Regio consolato generale in Sydney; signor Morcos: Regio consolato generale in Gerusalemme; signor Sciucair: Regio consolato generale in Beirut; signori Venezia e Zaruba: Regia legazione in Vienna; signor Zecca: Regia ambasciata in Brusselle.

(1414)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.